

undefined

Terzo settore, ritornano cessione e sconto

Le deroghe/2
Non profit

David De Castro
Gabriele Sepio

Superbonus, arrivano i correttivi per evitare effetti penalizzanti per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Con il decreto legge 11/2023, dal 17 febbraio viene, infatti, bloccata la possibilità anche per gli enti non profit di fruire della cessione e dello sconto in fattura, mantenendo la sola strada della detrazione. Una chance che non appare praticabile

per queste organizzazioni, dato che, in molti casi, non hanno redditi tassabili. Tuttavia, nel corso del passaggio parlamentare alla Camera questa previsione è stata corretta: per Onlus, Odv e Aps, come eccezione, resta inalterata la possibilità di fruire dei meccanismi alternativi della cessione del credito e dello sconto in fattura, anche per il Superbonus.

Si tratta di una modifica normativa, quindi, che pone rimedio alla situazione che si è venuta a creare e che ha dettato uno stop forzato a tutti gli interventi per cui, alla data del 17 febbraio 2023, non era stata ancora presentata la Cila o, in caso di demolizione e ricostruzione, non era stata depositata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

In sostanza, per i lavori edili il cui titolo abilitativo era successivo al 16 febbraio, era stata prevista la sola "detrazione" come unica possibile modalità di fruizione del beneficio.

Il venir meno dei meccanismi alternativi alla detrazione ha determinato, nei fatti, la totale impossibilità per tali realtà di accedere ai bonus legati agli interventi edili, tenuto conto che difficilmente questi soggetti sono in grado di ammortizzare i costi, nelle quote annuali, attraverso la detrazione diretta. In-

Le modifiche approvate rimettono in gioco anche i limiti di spesa potenziati per Onlus, Odv e Aps

fatti sono soggetti senza scopo di lucro, la cui attività commerciale è il più delle volte del tutto assente o marginale. Senza tenere conto che la mancata previsione di un arco temporale in grado di ammortizzare gli effetti di tale decisione ha determinato anche un pregiudizio per tutti quei soggetti che hanno sostenuto oneri in via preventiva (incarichi professionali o nulla osta preventivi) e che si trovano nell'impossibilità di fruire dei meccanismi alternativi alla detrazione.

Da una prima lettura dei correttivi approvati al Dl 11/2023, le novità interessano Onlus, Odv e Aps anche per quanto riguarda i limiti di spesa "potenziati" (articolo 119, comma 10-bis). Viene, infatti, precisato che i requisiti elencati dalla

norma (svolgimento attività socio-sanitaria, gratuità della carica da parte del Cda, possesso e detenzione dell'immobile) devono sussistere sin dall'avvio dei lavori o, se precedente, dal momento di sostenimento delle spese, nonché persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta delle quote annuali costanti di detrazione. Una precisazione che, così formulata, consente a Onlus, Odv e Aps che operano nel settore socio-sanitario di fruire dei limiti di spesa potenziati anche con riferimento a un immobile il cui possesso è stato acquisito in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 119, comma 10-bis (1° giugno 2021). La sola eccezione riguarda la detenzione dell'immobile in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito, per la quale anche i correttivi confermano la necessità di registrazione del contratto prima della data citata.

Con riguardo, poi, all'assenza di compensi o indennità per il

Cda, il requisito potrà essere soddisfatto indipendentemente da una previsione statutaria ad hoc. Basterà, quindi, darne prova con qualsiasi altro mezzo o con autocertificazione.

Resta da sciogliere il nodo legato all'esatta individuazione dei limiti di spesa "potenziati". Seppure la circolare 3/E abbia chiarito che - ai fini del calcolo - si deve far riferimento al valore Omi a livello nazionale, alcuni soggetti, prima dell'intervento di prassi, potrebbero aver applicato in buona fede il dato a livello comunale. A ben vedere, in questo caso, dovrebbe prevalere il principio della buona fede da parte del contribuente conseguente a una oggettiva incertezza interpretativa che, a rigore, dovrebbe escludere qualsiasi profilo sanzionatorio. Si tratta di un aspetto che rende opportuno un chiarimento dell'amministrazione per definire la posizione degli enti in questa situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA